



**Comitato di partecipazione dei Cittadini alla tutela della salute dell’Azienda
Ospedaliera
“Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord”**

REGOLAMENTO

Articolo 1

Denominazione, durata e Sede

Ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale n° 13 del 20 giugno 2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e del Regolamento Regionale n° 6 del 9 aprile 2015, è istituito il Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute della “Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti MARCHE NORD”. I rapporti all’interno del Comitato sono disciplinati dal presente Regolamento e dalle vigenti norme di legge in materia. Il Comitato ha Sede presso la Sede legale della “Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti MARCHE NORD”, sita in P.le Cinelli 4 - Pesaro.

Articolo 2

Componenti

Fanno parte del Comitato:

- a) 11 rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni di Volontariato e di Tutela del diritto alla salute operanti in ambito sanitario e presenti a livello aziendale, eletti nell’ambito dell’ Assemblea delle associazioni di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 15 settembre 2014 “Criteri e modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell’articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;
- b) il Direttore Generale degli “Ospedali Riuniti MARCHE NORD” o suo delegato;
- c) il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) degli “Ospedali Riuniti MARCHE NORD” che svolge anche funzioni di Segretario del Comitato;
- d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti MARCHE NORD” designato dal Collegio di Direzione;
- e) il Direttore delle Professioni sanitarie IOTR degli “Ospedali Riuniti MARCHE NORD”.

Articolo 3

Nomina, recesso e decadenza

Per tutti i membri di cui alle lettere b) c) d) ed e) dell'art. 2, l'appartenenza al Comitato è determinata dall'articolo 2 del Regolamento Regionale n. 6 del 2015 "Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13); per i membri di cui alla lettera a), essa è conseguenza della designazione da parte dell'Assemblea di cui all' art. 6 del Regolamento Regionale n. 4 del 15 settembre 2014.

In caso di dimissioni personali i membri di cui alla lett. a) cessano dal loro ruolo di rappresentanti nel Comitato e saranno reintegrati con rappresentanti designati secondo il regolamento della predetta Assemblea entro il termine massimo di due mesi.

I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2 sono revocati o sostituiti dall'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord secondo i criteri che la stessa riterrà opportuni, nel rispetto del Regolamento Regionale n. 6 del 2015.

In caso di 3 assenze consecutive ingiustificate, il componente del comitato decade. Le assenze dovranno essere comunicate al Presidente del Comitato di Partecipazione.

Articolo 4

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza relativa tra i membri di cui all'art. 2, lett. a). Il Presidente rappresenta il Comitato, ne garantisce il rispetto delle indicazioni, coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate, convoca e presiede le riunioni. Resta in carica tre anni dalla sua elezione. La funzione di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Articolo 5

Compiti del Comitato

1. Ai sensi dell'art 24, comma 3, della L.R. 13/2003 e dell'art. 3 del Regolamento Regionale n.6 del 9 aprile 2015, il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) contribuire alla programmazione ad alla pianificazione socio-sanitaria regionale e aziendale;
- b) svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 della L. R. 13/2003 e successive modificazioni.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Comitato, in particolare:

- a) promuove la partecipazione dei cittadini alla costruzione dei Piani Comunitari per la Salute ed all'attuazione, a livello locale, dei percorsi assistenziali e di ogni altra attività che si renda necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del Servizio Sanitario Regionale e le attività socio-assistenziali;
- b) garantisce, ai fini del miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l'informazione e la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività

- aziendali di coinvolgimento dei pazienti e ad ogni altra attività per la quale si renda necessario l'apporto delle associazioni di partecipazione.
- c) propone le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini all'organizzazione e al monitoraggio delle attività sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatiche, nonché di quelle derivanti dal sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;
 - d) nell'ambito delle azioni di cui alla lettera c), cura in special modo la proposta, l'attivazione e il monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami della qualità percepita;
 - e) presenta alla Giunta Regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:
 - 1) alle attività finalizzate alla progettazione ed al monitoraggio dei profili assistenziali e dei piani comunitari per la salute;
 - 2) al monitoraggio delle attività riguardanti la carta dei servizi;
 - 3) all'identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
 - 4) all'attività svolta dal gruppo di accreditamento regionale di cui all'art. 22 della L.R. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private).

Articolo 6

Funzionamento del Comitato

Per garantire l'esercizio dei compiti di cui all'art. 5, il Presidente convoca il Comitato con cadenza almeno bimestrale ed ogni qual volta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri.

Le convocazioni vengono spedite dal Segretario via e mail e, in subordine, per chi fosse privo di un recapito di posta elettronica, via posta cartacea, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e può comprendere anche eventuali punti proposti dai singoli membri del Comitato o dal Presidente dell'Assemblea delle Associazioni, che dovranno far pervenire le loro indicazioni al Presidente del Comitato almeno cinque giorni prima della data prevista per l'invio della convocazione al fine di consentire l'organizzazione della stessa.

I punti eventualmente non discussi per mancanza di tempo, verranno riproposti alla prima riunione utile.

In prima convocazione, la riunione è valida se è presente almeno la metà dei componenti, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni membro del Comitato ha diritto ad un voto.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, vale il voto del Presidente.

Articolo 7

Funzioni di Segreteria

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) del Regolamento Regionale n° 6 del 9 aprile 2015, le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Responsabile dell'URP della "Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord".

Il Segretario spedisce le convocazioni, redige i verbali delle riunioni che verranno inviati a tutti i membri del Comitato. I verbali saranno inoltre resi disponibili nell'area dedicata al Comitato di Partecipazione all'interno del Sito dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord www.ospedalimarchenord.it.

I verbali del Comitato saranno, inoltre, a disposizione delle Associazioni appartenenti all'Assemblea delle Associazioni che ne faranno richiesta.

Articolo 8

Sostegno del CSV

Il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, tramite lo sportello provinciale di Pesaro, offre il proprio sostegno alle attività del Comitato, in particolare agli 11 rappresentanti designati dalle Associazioni. Un suo esponente potrà assistere agli incontri del Comitato come uditore.